

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 180 del Reg.	Oggetto: Programma triennale delle assunzioni di personale 2016/2018 e Programma annuale 2017. Modifica ed integrazione delle deliberazioni G.C. n.26 dell'11 febbraio 2016 e n.303 del 27/12/2016.
Data: 11 / 10 / 2017	

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **11** del mese di **ottobre**, alle ore **11,15**, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. **8** Assessori, ed assenti n. **2** Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: “1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: “1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.* 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.* 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.* 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*;

DATO ATTO che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V, sentenza n. 4072 del 25.06.2010, l'atto di Programmazione del Fabbisogno ha carattere generale, è atto di programmazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

VISTA la Circolare 2 maggio 2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”, ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato **D.Lgs. n. 267/2000**, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio;

CONSIDERATO che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con Deliberazione n. 88 del 30/04/2014, come previsto dall'articolo 6 del **D.Lgs. n. 165/2001**;

DATO ATTO che i dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica né condizioni di sovrannumero di personale né condizioni di eccedenza di personale. Si intende come mancanza delle condizioni di sovrannumero la mancanza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

VISTO l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 90/2014 e dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono per gli anni 2016, 2017 e 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2012/2014 non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) per le capacità assunzionali del 2013 e del 2014;

CONSIDERATO che nell'anno 2016 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2017;

CONSIDERATO che l'ente ha rispettato nell'anno 2016 i vincoli del pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2017;

CONDERATO il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio è previsto anche per l'anno 2017 sulla base del monitoraggio effettuato alla data del 30 giugno u.s., come previsto *ex lege*;

CONSIDERATO che questo Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 *quinquies*, del D.L. n. 113/2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/04/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1 *quinquies*, del D.L. n. 113/2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/06/2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il Bilancio Consolidato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1 *quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che questa Giunta con il presente atto deliberativo attesta l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;

VISTE la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 27/2014, n. 28/2015 e, da ultimo, la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo Lombardia n. 71/2017, sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;

CONSIDERATO che nella regione non vi sono più dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero da ricollocare, così come attestato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con note prot. n. 0066110 del 13.12.2016 e n. 0007202 del 02.02.2017;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi, il Dirigente a cui è affidata la gestione del personale dell'Ente dovrà provvedere con proprio all'indizione dei concorsi ed all'approvazione dei bandi e/o all'esperimento delle procedure di mobilità e/o all'espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità e/o, previa intesa tra gli enti, alla utilizzazione di graduatorie di altri enti e/o allo scorrimento delle graduatorie ancora valide dell'ente;

RITENUTO di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato;

DATO ATTO che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO altresì che l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

VALUTATO che le necessità di personale dell'ente sono relative a vari posti in considerazione del fatto che sono cessati dal servizio diversi dipendenti che occupavano svariati posti all'interno dell'Ente, determinando, dunque, la necessità di nuove assunzioni, non solo perché nei programmi politico amministrativi è indicata come prioritaria la necessità di potenziare le attività dirette alla erogazione dei principali servizi essendo comunque in corso una revisione delle strutture amministrative dell'Ente;

EFFETTUATA la ricognizione delle professionalità mancanti nell'Ente e **ASSUNTE** le proposte avanzate dai Dirigenti dei singoli Settori, ognuna per ciò che riguarda i profili necessari per la articolazione organizzativa da essi diretta;

TENUTO CONTO che nel Rendiconto della gestione 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/06/2017 la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013;

VISTO il D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, in Legge n. 96/2017, concernente *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

DATO ATTO che per gli enti locali la manovra correttiva contiene importanti novità, in materia di personale, relativamente alle capacità assunzionali, modificando nuovamente il comma 228 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), già integrata dal D.L. n. 113/2016, innalzando, per l'anno 2017, il limite al turn over al 75% della spesa dei cessati nell'anno 2016, laddove le amministrazioni dimostrino il rispetto del rapporto dipendenti/popolazione definito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017/2019 per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari. Diversamente, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto da tale Decreto, nonché nelle regioni, le capacità assunzionali sono fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

DATO ATTO che, per quanto concerne il Comune di Trani, nell'anno 2016, sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 5 dipendenti, di diverse categorie e profili professionali, con una spesa di euro 180.634,09;

VERIFICATO che l'Ente si trova nelle condizioni di cui la D.M. 10 aprile 2017, in quanto, ha un rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica, fissato in 1/146, ovvero è pari e che, pertanto, ha capacità assunzionali pari al 75% dei cessati nell'anno 2016 e, dunque, per euro 135.475,57, così come risulta depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO, inoltre, che alle capacità assunzionali dell'anno si sommano nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti quelle non utilizzate del triennio precedente e, per il 2017, quelle, quindi, del triennio 2014/2016;

VISTO che nell'anno 2013 (capacità assunzionali 2014) sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 7 dipendenti, di diverse categorie e profili professionali, con una spesa di euro 251.601,29 (calcolando anche la riduzione del fondo ex articolo 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010) e che, trattandosi di ente con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, l'80% di tali risparmi, è pari ad euro 201.281,03;

RILEVATO che l'utilizzo di queste capacità assunzionali era, comunque, prevista nella programmazione del fabbisogno del triennio 2014/2016 e che queste risorse non sono state utilizzate per nuove assunzioni;

VISTO, inoltre, che nell'anno 2014 (capacità assunzionali 2015) sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 5 dipendenti, di diverse categorie e profili professionali, con una spesa di euro 158.714,98 (calcolando anche la riduzione del fondo ex articolo 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010) e che, trattandosi di ente con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, è possibile l'utilizzo del 100% di tali risparmi;

RILEVATO che anche l'utilizzo di queste capacità assunzionali era, comunque, prevista nella programmazione del fabbisogno del triennio 2014/2016 e che queste risorse non sono state utilizzate per nuove assunzioni;

VISTO che nell'anno 2015 (capacità assunzionali 2016) sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 7 dipendenti con una spesa di euro 249.247,82 e che, trattandosi di ente con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, è possibile l'utilizzo del 100% di tali risparmi;

CONSIDERATO che l'Ente ha adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2017 il Piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui

all'articolo 48 del **D.Lgs. n. 198/2006** e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

DATO ATTO che l'Ente rispetta i vincoli di cui all'articolo 3 del **D.L. n. 90/2014** in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;

DATO ATTO che in data 30 settembre p.v. è in scadenza la convenzione mediante assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 30, comma 2 *sexies* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria con il Comune di Bisceglie;

CONSIDERATO, alla luce della suesposte valutazioni che, al fine di garantire la continuità dell'intera macchina amministrativa e, dunque, la copertura della predetta Area, che riveste l'espletamento di funzioni fondamentali dell'ente, anche alla luce della peculiarità e della infungibilità della relativa figura dirigenziale, oggi vacante, appare prioritario prevedere la copertura del posto della posizione dirigenziale resasi vacante dell'Area Economica Finanziaria, mediante selezione pubblica per il conferimento, di un incarico a tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la durata di nn. 3 anni, salvo proroga e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RITENUTO, inoltre, di dover prevedere la copertura, prioritariamente, mediante attingimento di idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, così come previsto dall'art. 44 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 06.10.2016, dei seguenti posti vacanti:

- n. 1 categoria D3, profilo professionale contabile;
- n. 1 categoria D1, profilo professionale informatico o similare;
- n. 1 categoria D1, profilo professionale amministrativo;
- n. 2 categorie C1, profilo professionale tecnico/geometra;

in quali verranno assegnati presso i Settori/Uffici che registrano più evidenti carenze di risorse umane e professionalità adeguate;

CONFERMATO, inoltre, che per esigenze organizzative legate all'attività del Comando di Polizia Municipale, l'Ente ha ritenuto necessario attivare non solo n. 1 comando di un dipendente di ctg. D.3, inquadrata nel profilo equipollente di Funzionario Cat. D3 – categoria economica D6, dal Comune di Monopoli che svolge funzioni di Vice Comandante, così come da Determinazione Dirigenziale n.258 del 13/03/2017 ma anche l'assunzione a tempo determinato finanziata con i proventi derivanti da sanzioni per violazione del "*Codice della Strada*", di n. 9 agenti di polizia municipale, categoria C, così come da Determinazione Dirigenziale n. 312 del 31/03/2017;

DATO ATTO, inoltre, che si rende necessario prevedere l'attivazione di:

- n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria D1, con professionalità tecnica, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;
- n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria C1, con professionalità contabile, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;
- n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria D1/D3, con professionalità amministrativa, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;

CONSIDERATO, inoltre, che perdura lo stato di carenza di personale per l'Area amministrativa, con particolare riferimento all'intera gestione delle risorse umane dell'Ente, tenuto conto, altresì, che, ad oggi, risulta diretto *ad interim* dal Ten. Col. Leonardo CUOCCI MARTORANO, Dirigente dell'Area 5 – Polizia Locale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità non solo di autorizzare, sin d'ora, la proroga dei contratti a tempo pieno e determinato di n. 2 istruttori direttivi amministrativi, ctg. D1 in servizio presso l'Ufficio Personale, per ulteriori n. 2 anni, ma altresì di garantire la copertura dell'Area Amministrativa, mediante convenzionamento, tramite assegnazione temporanea, ex art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con altro Ente, essendo, prioritario garantire la continuità dell'intera attività amministrativa e, in particolare, in relazione alla gestione organizzativa ed economico-giuridica del personale dipendente, per la durata di n. 2 anni, salvo proroga;

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale, per il tramite dell'Ambito Territoriale, ha aderito con un proprio progetto all'avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale(PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva, prevedendo con Deliberazione n. 20 del 27/09/2016 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani - Bisceglie, di non aderire alla gestione da parte della Regione Puglia alla gestione della procedura unica regionale per la selezione del personale da destinare alle attività della Linea di Azione A.1 dei progetti di cui all'Avviso n. 3/2016 per l'attuazione del SIA nazionale e del RED regionale, rendendo di fatto necessario procedere all'assunzione, per il Comune di Trani, d'intesa con il Comune di Bisceglie delle seguenti professionalità:

- n. 6,5 posti di Assistente Sociale, cat. D1,
- n. 4,5 posti Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1,

mediante assunzioni a tempo determinato per selezione, precisando che le unità di personale da assegnare al Comune di Trani saranno attinte da proprie graduatorie così come quelle destinate al Comune di Bisceglie saranno attinte da proprie graduatorie;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 942 del 02/10/2017 veniva approvata la graduatoria a seguito di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per il profilo professionale di specialisti amministrativi, ctg. D, posizione economica D1 – CCNL EE.LL.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 941 del 02/10/2017 veniva approvata la graduatoria a seguito di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per il profilo professionale di assistenti sociali, ctg. D, posizione economica D1 – CCNL EE.LL.;

RITENUTO, pertanto di dover autorizzare il Dirigente del Settore a cui fa capo l'intero procedimento legato all'attuazione del progetto aderente al Programma Operativo Nazionale(PON) "Inclusione", all'assunzioni sopra richiamate;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

l'attestazione resa dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (prot. 33087 del 10/10/2017);

VISTI:

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente della 1ª Area dott. Leonardo Cuocci e il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente f.f. dell'Area Economica Finanziaria dott. Carlo Casalino in data 03/10/2017, ai sensi dell'art.49 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs, 18/8/2000, n.267;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che nell'Ente non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale in servizio né condizioni di eccedenza del personale stesso;
 - 2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2016-2018 e per l'anno 2017;
 - 3) Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
 - 4) Di procedere quindi nel corso dell'esercizio 2017 alla assunzione del seguente personale a tempo indeterminato e di autorizzare il Responsabile del Settore Personale a dare corso alle relative procedure e, in particolare:
 - i. la copertura del posto della posizione dirigenziale resasi vacante dell'Area Economica Finanziaria, mediante selezione pubblica per il conferimento, di un incarico a tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la durata di n. 3 anni, e comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
 - ii. la copertura, prioritariamente mediante attingimento di idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, così come previsto dall'art. 44 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 06.10.2016, dei seguenti posti vacanti:
 - n. 1 categoria D3, profilo professionale contabile;
 - n. 1 categoria D1, profilo professionale informatico o similare;
 - n. 1 categoria D1, profilo professionale amministrativo;
 - n. 2 categorie C1, profilo professionale tecnico/geometra;
- i quali verranno assegnati presso i Settori/Uffici che registrano più evidenti carenze di risorse umane e professionalità adeguate;
- 5) Di prevedere, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, stante la grave carenza di personale nell'Ente, l'attivazione di:
 - n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria D1, con professionalità tecnica, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;
 - n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria C1, con professionalità contabile, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;

- n. 1 comando per il posto vacante in dotazione organica di un dipendente di categoria D1/D3, con professionalità amministrativa, con decorrenza 31 dicembre 2017, per la durata di anni n. 1, salvo proroga;

6) Di confermare, inoltre:

- a. n. 1 comando di un dipendente di ctg. D.3, inquadrata nel profilo equipollente di Funzionario Cat. D3 – categoria economica D6, dal Comune di Monopoli che svolge funzioni di Vice Comandante, così come da Determinazione Dirigenziale n.258 del 13/03/2017
- b. nonché l'assunzione a tempo determinato, finanziata con i proventi derivanti da sanzioni per violazione del "Codice della Strada", di n. 9 agenti di polizia municipale, categoria C, così come da Determinazione Dirigenziale n. 312 del 31/03/2017;

effettuate, nelle more del perfezionamento della presente programmazione, per esigenze organizzative legate all'attività del Comando di Polizia Municipale.

- 7) Di autorizzare, sin d'ora, la proroga dei contratti a tempo pieno e determinato di n. 2 istruttori direttivi amministrativi, ctg. D1 in servizio presso l'Ufficio Personale, per ulteriori due anni;
- 8) Di autorizzare, altresì, il convenzionamento, tramite assegnazione temporanea, ex art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con altro Ente, del Dirigente dell'Area Amministrativa, essendo prioritario garantire la continuità dell'intera attività amministrativa e, in particolare, la gestione organizzativa ed economico-giuridica del personale dipendente, per la durata di due anni, salvo proroga;
- 9) Di autorizzare, sin d'ora, il Dirigente del Settore a cui fa capo l'intero procedimento legato all'attuazione del progetto aderente al Programma Operativo Nazionale(PON) "Inclusione", alle assunzioni come in premessa richiamate e, comunque, secondo quanto previsto nel progetto ;
- 10) Di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999.
- 11) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 12) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 69, legge n. 350/2003, cd legge finanziaria 2004, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al dipartimento della Funzione Pubblica.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 2704 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 OTT 2017 al 31 OTT 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

16 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

19 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino